



sent. 89/2022

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE**

composta dai seguenti magistrati:

**Dr. Valter Camillo DEL ROSARIO**                      **Presidente**

**Dr. Antonio D'AMATO**                                      **Consigliere (relatore)**

**Dr. Antonio MARSICO**                                      **Referendario**

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. 23210 del registro di segreteria, sui conti giudiziali n. 41543 e n. 41795 resi dall'agente contabile dell'INRCA, dr.ssa Fabrizia LATTANZIO, per uso della carta di credito nell'esercizio finanziario 2017, depositati, rispettivamente, in data 19 dicembre 2018 e 30 dicembre 2020.

**NEI CONFRONTI DI**

- **Fabrizia LATTANZIO** (C.F. LTT FRZ 66D69 G878Z), residente a Roma, in Via di Porta Fabbrica, n. 33, elettivamente domiciliata ad Ancona in Corso Mazzini, n. 148, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Pauri (codice fiscale: PRA PLA 37P01 A271R), pec: [paolo.pauri@pec-ordineavvocatiancona.it](mailto:paolo.pauri@pec-ordineavvocatiancona.it), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di separata procura;
- INRCA;

**UDITI** nella pubblica udienza del 16 novembre 2022, con l'assistenza

del Segretario sig.ra Maria Grazia Mariani, il consigliere relatore dr. Antonio D'Amato, il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Mariacconcetta Pretara, e l'avv. Pauri per l'agente contabile.

### **FATTO e DIRITTO**

1. Il presente giudizio riguarda i conti giudiziali in epigrafe indicati, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità, a seguito dell'esame della documentazione depositata dall'agente contabile e dall'INRCA, rispetto a quanto previsto dall'art. 139 c.g.c.

Con la relazione d'irregolarità n. 120/2022, il magistrato istruttore ha evidenziato che, con nota prot. 38130/18-DG del 10.12.2018, l'INRCA ha depositato presso la Segreteria della Sezione i conti giudiziali di tutti gli agenti contabili dell'Istituto riferiti all'esercizio finanziario 2017.

Tra questi anche il conto giudiziale reso dall'agente contabile LATTANZIO Fabrizia, in qualità di utilizzatore della carta di credito n. \*\*\*\* \* 9462 per l'esercizio finanziario 2017.

Il deposito è stato effettuato via posta ordinaria e la documentazione è contenuta su supporto informatico (CD), acquisita al sistema GIU.DI.CO. con numero 41543, contenente:

- Estratto conto "carta di credito 2017 Lattanzio";
- Determina n. 242/DGEN del 27.7.2018, avente ad oggetto "Approvazione della parificazione della resa del conto giudiziale dei detentori ed utilizzatori delle carte di credito aziendali per l'esercizio 2017";
- Determina n. 248/DGEN del 31.7.2018, avente ad oggetto "Errata

corrigere determina n. 242/DGEN del 27.7.2018”.

Successivamente, in data 30.12.2020, è stato nuovamente depositato il conto, acquisito al numero 41795, reso dalla sig.ra LATTANZIO Fabrizia, in qualità di utilizzatore della carta di credito n. \*\*\*\* \* 9462 per l'esercizio finanziario 2017, attraverso il portale SIRECO (resa n. 218483), con allegata la seguente documentazione:

- Determina n. 248/DGEN del 31.7.2018 avente ad oggetto “Errata correggere determina n. 242/DGEN del 27.7.2018”.

Pur se rubricati con distinti numeri, rispettivamente 41543 e 41795, i documenti prodotti sono relativi allo stesso conto giudiziale riferito ad “agente contabile utilizzatore di carta di credito”.

**2.** Dopo aver precisato la natura giuridica dell'INRCA [IRCSS di diritto pubblico a carattere nazionale con sede legale ad Ancona, seppure con presidi ospedalieri operanti in differenti regioni italiane (Lombardia e Calabria - art. 1, co. 2, L.R. Marche n. 21/2006)], con applicabilità delle norme disciplinanti i conti giudiziali, il Magistrato istruttore ha precisato che tra gli agenti contabili devono essere annoverati anche coloro che utilizzano le carte di credito, posto che tale utilizzo deve essere equiparato al maneggio di denaro contante.

Pertanto, *“L'utilizzatore della carta di credito assume la veste di ordinatore di spesa e di agente contabile, dal momento che, con un unico atto, decide l'effettuazione della spesa e ne eroga materialmente l'importo al terzo accipiente (Corte dei conti - Sezione III Appello n. 682/2005)”*.

**2.1** Nel caso di specie, richiamando la regolamentazione regionale sull'Istituto, la relazione pone l'accento sulla circostanza che, nel caso

dell'utilizzatore di carte di credito, il conto giudiziale risulta rappresentato dal solo estratto conto trasmesso dal soggetto gestore.

Circa le norme relative all'uso della carta di credito, queste si rinvencono nel regolamento approvato con determina del Direttore Generale INRCA n. 51/DGEN del 18.7.2007, con cui sono state definite le tipologie di spesa ammissibili, i limiti di spesa (2.000 euro/mensili), i titolari, le modalità di utilizzo, i contenuti della convenzione da stipulare con la banca titolare del servizio di cassa, le modalità di rendicontazione delle spese.

**3.** Esaminando il conto, il Magistrato istruttore ha sottolineato che lo stesso si compone "....di 12 prospetti, vale a dire 12 estratti conto bancari, come da documentazione allegata al conto 41543, uno per ogni mese, nei quali sono indicati con cadenza mensile le transazioni effettuate dall'agente contabile con la carta di credito in uso".

Tale conto non potrebbe essere qualificato, a giudizio del Magistrato istruttore, tecnicamente come conto giudiziale, atteso che il modello predisposto non sarebbe "....idoneo ad evidenziare riassuntivamente i risultati della gestione contabile dell'agente in quanto mancano gli elementi minimi previsti dall'art. 616 R.D. 827/1924, che, in via generale, stabilisce che il conto giudiziale deve comprendere necessariamente:

- il "carico" (costituito dalla consistenza iniziale della gestione e pari alle risultanze finali del precedente conto),
- lo "scarico" (costituito dalle risultanze della gestione che tengono conto dei movimenti avvenuti nel corso della stessa),
- i "resti da esigere",

• l'"introito",

• l'"esito"

• la "rimanenza",

e ciò unitamente alla mancanza di unicità del conto.

La presenza di 12 estratti conti, di fatto, impedirebbe un giudizio unitario del rapporto debito-credito tra l'agente contabile e l'amministrazione, *"...diretto alla verifica di quantità e legittimità dei movimenti del carico del contabile, descritti e rappresentati in espressioni numeriche che indichino la misura del carico (entrata) e quella del discarico (uscita) globalmente considerate per l'esercizio di riferimento"*.

**3.1** D'altra parte, i 12 estratti conto mensili non potrebbero essere qualificati come conti giudiziali, se si prende a riferimento la normativa generale data dal D. Lgs. n. 267/2000 (applicabile agli Enti del SSR per effetto della delibera di Giunta 213/2017 della Regione Marche), nonché le previsioni della determina 152/2017 dell'INRCA (per cui *"il giudizio di conto degli Enti del SSR è analogo a quello degli enti locali..."*), alla luce delle quali i modelli da prendere in esame sarebbero quelli previsti dal DPR 194/1996 (per i conti giudiziali dei consegnatari di azioni, dei consegnatari di beni, dei riscuotitori e dell'eonomo) e dal d.lgs. 118/2011 (per il conto del tesoriere).

**3.2** A giudizio del Magistrato istruttore, l'utilizzatore della carta di credito andrebbe assimilato alla figura dell'eonomo, essendo fuor di dubbio che *"...la carta di credito sia un titolo equivalente al denaro liquido finalizzato a spese di modesto importo. L'utilizzatore della carta di credito con la transazione di pagamento decide l'effettuazione della spesa erogandone"*

*materialmente l'importo a favore di terzi. Pertanto, al pari di un economo, l'utilizzatore della carta di credito è un soggetto "pagatore" che dispone di somme messe a disposizione dell'amministrazione (nel caso dell'economo tale somma è individuata nell'anticipo, nel caso di utilizzo di carta di credito può essere individuata nella disponibilità della carta), al fine di soddisfare prontamente necessità di cassa".*

Sulla base di tali considerazioni, il conto dell'agente utilizzatore di carta di credito dovrebbe essere caratterizzato da tutti quegli elementi contenuti nel modello 23 del DPR 194/1996.

Ulteriore conseguenza dovrebbe, dunque, essere quella della necessità di disapplicare il regolamento dell'Ente, che prevede il deposito del mero estratto conto, senza imporre l'evidenziazione di alcuni elementi contabili necessari ad integrare un conto giudiziale, quali l'unicità del documento con cadenza normalmente annuale, capace di dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali è stato disposto l'utilizzo della carta di credito.

Pertanto, *"Il conto giudiziale non può essere assimilato né sostituito dagli estratti conto mensili della banca, soggetto giuridico diverso dall'amministrazione di appartenenza, pur se sottoscritti dall'agente contabile, in quanto non riassuntivi della gestione complessiva, ma caratterizzati dalla mera elencazione delle singole operazioni effettuate, talora peraltro non sufficientemente descritte, in analogia a quanto avviene con il libro giornale, che costituisce un allegato del conto e non il conto stesso, caratterizzato dalla rappresentazione sintetica della gestione".*

Secondo quanto riportato nella relazione, il conto giudiziale per le carte

di credito dovrebbe evidenziare:

- il carico, rappresentato dal limite di spesa;

- l'ammontare delle transazioni, raggruppate per tipologie di pagamenti effettuati, distinti per mese;

- lo scarico, da ricondurre agli atti/provvedimenti aventi ad oggetto l'approvazione delle spese ed i relativi mandati di pagamento di regolarizzazione contabile;

- le eventuali spese per rilascio, utilizzo e rinnovo della carta, nel caso in cui siano addebitate nell'estratto conto, con indicazione degli atti/provvedimenti che approvino tali spese, assenti negli estratti bancari depositati.

**4.** Da ultimo, la relazione d'irregolarità ha evidenziato l'assenza della relazione degli organi di controllo interno (ex art. 139 cgc), nonché l'assenza del controllo esterno da parte del Collegio sindacale.

**5.** In data 27 ottobre 2022, si è costituito l'agente contabile deducendo di essersi attenuta scrupolosamente a quanto previsto dal regolamento dell'INRCA, approvato con Determina 152/DGEN del 03/04/2017, presentando il conto, depositando gli estratti conto e consegnando comunque agli uffici dell'amministrazione la documentazione giustificativa delle spese sostenute per le attività istituzionali espletate nel corso dell'anno.

Ha sottolineato la difesa che la contestata irregolarità non è pertanto in alcun modo imputabile alla Dr.ssa Lattanzio, che non poteva certo sindacare le modalità con le quali l'Ente ha deciso di regolamentare la presentazione del conto.

Inoltre, è stato sottolineato che la mancata adozione da parte dell'INRCA di un modello del tipo di quello previsto dall'art. 616 R.D. 827 del 1924, nel senso indicato nella relazione d'irregolarità, non inficia la regolarità del conto presentato dalla Dr.ssa Lattanzio e poi depositato dall'INRCA, tenuto conto che i dati che devono essere indicati in base a tale norma generale, sarebbero presenti o agevolmente ricavabili.

Secondo la difesa, ".....nel conto presentato dalla Dr.ssa Lattanzio, integrato dai relativi documenti giustificativi depositati presso gli uffici dell'ente, sono indicate le date in cui la spesa è stata sostenuta e la descrizione della tipologia di spesa per hotel e voli (quindi risulta l'ammontare delle transazioni e la tipologia di spesa)....", potendosi poi ricavare dalla determina del Direttore Generale dell'INRCA n. 242/2018 (con cui è stata approvata la parificazione della resa del conto giudiziale dei detentori ed utilizzatori delle carte di credito aziendali per l'esercizio 2017) i dati relativi alle spese risultanti dagli estratti conto mensili, ai mandati di pagamento emessi a copertura, al valore dei mandati emessi, per ciascun agente contabile, ".....così da consentire la verifica della parificazione, come approvata (quindi risulta lo "scarico")".

Alla luce di tali considerazioni, a giudizio della difesa della dr.ssa Lattanzio "....sotto il profilo sostanziale, le predette modalità sono comunque tali da consentire la verifica delle risultanze del conto, poiché i dati indicati e la documentazione correlata risultano sufficienti ed adeguati ai fini del controllo delle spese effettuate dall'agente contabile e della pertinenza delle stesse alle attività istituzionali dell'Ente e quindi dell'accertamento della correttezza e della regolarità della gestione di denaro pubblico, che è poi



*l'obiettivo perseguito con il giudizio di conto".*

**5.1** In ordine alla contestata mancanza della relazione dei revisori, l'avv. Pauri ha sottolineato che tale incombenza non fa capo all'agente contabile, essendo adempimento proprio dell'Amministrazione, evidenziando, comunque, che detta relazione sarebbe stata depositata dall'Ente.

Ha, quindi, concluso chiedendo, accertata la regolarità del conto, il discarico per la dr.ssa Lattanzio.

**6.** All'odierna udienza, udito il magistrato relatore, il rappresentante della Procura regionale ha concluso per l'inammissibilità del conto, rimettendosi comunque alle valutazioni del Collegio.

L'agente contabile si è riportato alla memoria di costituzione.

Il tutto come da verbale di udienza.

La causa è, quindi, passata in decisione.

**7.** Oggetto dell'odierno giudizio è la gestione dell'Agente contabile dell'INRCA, sig.ra Fabrizia LATTANZIO, per l'utilizzo della carta di credito nell'esercizio 2017.

**7.1** Ritiene il Collegio in via preliminare, alla luce di quanto sopra riportato, di non poter dichiarare ammissibile il conto giudiziale in esame, in quanto gli estratti conto bancari presentati non integrano i requisiti minimi stabiliti dalla legge affinché gli stessi possano ritenersi qualificabili come conto giudiziale.

**7.2** Innanzitutto, il Collegio ritiene, concordemente con quanto rilevato dal magistrato istruttore, che l'utilizzatore di una carta di credito dell'Amministrazione sia a tutti gli effetti un agente contabile.

Questo per l'evidente ragione che i mezzi elettronici di pagamento, quali sono appunto le carte di credito, tengono luogo del denaro contante, rappresentando degli strumenti attraverso i quali si procede all'acquisizione di beni o di servizi in favore di una Pubblica Amministrazione, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 47-53, della L. n. 549/1995 ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 701/1996.

Ed allora, in ragione dell'acclarata veste di agente contabile da parte di chi utilizza la carta di credito, ne deriva la necessità di rendere il conto della propria gestione, secondo i parametri normativi stabiliti dall'art. 616 del R.D. n. 827/1924, per i quali il conto deve comprendere obbligatoriamente: il "carico" (costituito dalla consistenza iniziale della gestione e pari alle risultanze finali del precedente conto); lo "scarico" (costituito dalle risultanze della gestione che tengono conto dei movimenti avvenuti nel corso della stessa); i "resti da esigere"; l'"introito"; l'"esito"; la "rimanenza".

A tal riguardo, osserva il Collegio che il regolamento approvato dall'INRCA con delibera n. 152/2017, laddove prevede che il conto giudiziale dell'agente contabile che utilizza la carta di credito aziendale è costituito dall'"estratto conto presentato dal soggetto gestore" (art. 8, co. 3), è in palese contrasto con la normativa di carattere generale in materia di giudizio di conto, recata dal D. Lgs. n. 267/2000, ritenuta applicabile dalla Regione Marche anche agli enti del SSR (cfr. delibera di Giunta n. 213/2017), tra i quali deve essere, appunto, annoverato anche l'Istituto in questione.

Sul punto, il Collegio concorda pienamente con quanto riportato nella relazione d'irregolarità, laddove si argomenta che "... al pari di un economo, l'utilizzatore della carta di credito è un soggetto "pagatore" che dispone di somme messe a disposizione dell'amministrazione (nel caso dell'eonomo tale somma è individuata nell'anticipo, nel caso di utilizzo di carta di credito può essere individuata nella disponibilità della carta), al fine di soddisfare prontamente necessità di cassa.

Pertanto, il conto dell'agente utilizzatore di carta di credito dovrebbe essere caratterizzato da tutti quegli elementi contenuti nel modello 23 del DPR 194/1996".

D'altra parte, è stato correttamente rilevato nella relazione d'irregolarità che, anche in assenza dell'approvazione di specifici modelli per la resa del conto, "...altre aziende sanitarie e altri enti locali utilizzano il mod. 23 previsto per l'eonomo, eventualmente adattato alle specificità esistenti, che vanno opportunamente disciplinate con atto regolamentare".

**7.3** Sul punto, osserva il Collegio che è ben possibile una compilazione del conto giudiziale, che riporti il carico iniziale, il quale coincide con il limite di spesa regolamentato.

Tale carico iniziale, come correttamente osservato nella relazione d'irregolarità, può individuarsi nella somma limite messa a disposizione nel caso di carte cc.dd. "prepagate" (mediante le ricariche) ed eventualmente reintegrate periodicamente.

Nell'ipotesi si tratti di carte di credito cc.dd. "illimitate", il carico iniziale deve essere individuato nella somma fissata in sede di

regolamentazione da parte dell'Amministrazione.

Durante, poi, l'utilizzo della carta di credito, le varie transazioni dovrebbero essere suddivise per tipologia ed importo, al fine di rendere possibile una effettiva verifica della pertinenza e legittimità delle spese effettuate, con l'indicazione degli estremi del documento giustificativo della spesa, quali possono il numero e la data della fattura o scontrino fiscale.

Ovviamente, lo scarico sarà rappresentato dagli atti o dai provvedimenti mediante i quali si provvederà all'approvazione delle spese e dai relativi mandati di pagamento di regolarizzazione contabile, così come anche per le eventuali spese per rilascio, utilizzo e rinnovo della carta, nel caso in cui siano addebitate nell'estratto conto della carta di credito oggetto del conto giudiziale.

Quindi, è del tutto evidente che, anche nel caso dell'utilizzo di una carta di credito, il conto giudiziale della relativa gestione può essere redatto in conformità al disposto di cui all'art. 616 cit., mediante tutti quegli elementi prescritti nel modello 23 del DPR 194/1996.

Su tale ultimo aspetto occorre osservare che l'INRCA è un istituto compreso tra le aziende sanitarie, le quali, con il decreto legislativo 502/1992, sono state trasformate in enti regionali.

La Regione Marche, come prima ricordato, con delibera di Giunta 213/2017 ha ritenuto applicabile agli enti del SSR la normativa dettata dal d.lgs. 267/2000 in materia di giudizio di conto, prevista per gli enti locali.

Si può pertanto ritenere che i modelli da prendere in esame per

l'INRCA siano quelli previsti dal DPR 194/1996 (per i conti giudiziali dei consegnatari di azioni, dei consegnatari di beni, dei riscuotitori e dell'economista) e dal d.lgs. 118/2011 (per il conto del tesoriere) e, quindi, nel caso di specie, con l'utilizzo del modello 23.

**7.4** La difesa ha sostenuto che la mancata adozione da parte dell'INRCA di un modello del tipo di quello previsto dall'art. 616 R.D. 827 del 1924 non infici la regolarità del conto presentato dalla Dr.ssa Lattanzio e poi depositato dall'INRCA, tenuto conto che *"...i dati che devono essere indicati in base a tale norma generale sono presenti o comunque agevolmente ricavabili"*.

Secondo la difesa, nel conto presentato dalla Dr.ssa Lattanzio, integrato dai relativi documenti giustificativi depositati presso gli uffici dell'ente, *".....sono indicate le date in cui la spesa è stata sostenuta e la descrizione della tipologia di spesa per hotel e voli (quindi risulta l'ammontare delle transazioni e la tipologia di spesa) mentre nella determina del Direttore Generale dell'INRCA di "approvazione della parificazione della resa del conto giudiziale dei detentori ed utilizzatori delle carte di credito aziendali per l'esercizio 2017", integrante il deposito del conto giudiziale da parte dell'INRCA,.... per ciascun agente contabile sono riportati, in un prospetto, i dati relativi alle spese risultanti dagli estratti conto mensili, ai mandati di pagamento emessi a copertura, al valore dei mandati emessi, così da consentire la verifica della parificazione, come approvata (quindi risulta lo "scarico")"*.

Elementi che, nel loro complesso, sarebbero idonei ai fini della verifica delle risultanze del conto, posto che *"...i dati indicati e la documentazione correlata risultano sufficienti ed adeguati ai fini del controllo delle spese"*

*effettuate dall'agente contabile e della pertinenza delle stesse alle attività istituzionali dell'Ente e quindi dell'accertamento della correttezza e della regolarità della gestione di denaro pubblico, che è poi l'obiettivo perseguito con il giudizio di conto".*

7.5 A giudizio del Collegio, le argomentazioni portate dalla difesa sul punto scontano un'errata valutazione di un ben preciso elemento di fatto, rappresentato dal mancato deposito della documentazione, presso questa Sezione, inerente alle varie spese riportate negli estratti conto di cui si argomenta.

L'Amministrazione si è limitata unicamente a depositare i riepiloghi mensili dei movimenti della carta di credito, peraltro predisposti dal gestore e non dall'agente contabile, omettendo di trasmettere tutti gli ulteriori elementi previsti dalla normativa di riferimento, necessari ad integrare un conto giudiziale.

I documenti giustificativi depositati dalla dr.ssa Lattanzio nel presente giudizio non hanno valenza decisiva ai fini della qualificazione degli estratti conto come conto giudiziale.

Alla stessa maniera, i dati contenuti nella determina del Direttore Generale relativi alle spese risultanti dagli estratti conto mensili, ai mandati di pagamento emessi a copertura e al valore dei mandati emessi rappresentano una mera elencazione di dati contabili, non seguita però dal relativo deposito presso questa Sezione, ribadendosi la circostanza della presentazione unicamente dei soli estratti conto prima citati.

7.6 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, dall'esame della

documentazione versata in atti, si evince chiaramente come gli estratti conto depositati, innanzitutto, non si configurano come un documento unico, con cadenza annuale, e, come tale, capace di dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti, in ragione degli scopi per i quali è stato previsto l'utilizzo della carta di credito.

Alla stessa maniera, non è dato rinvenire dagli estratti conto il "carico", vale a dire il limite di spesa ricollegato all'utilizzo della carta di credito, a seconda che si tratti di "prepagata", ovvero di "illimitata".

Non è presente, poi, l'ammontare delle transazioni, suddivise per tipologia di pagamento, per le quali non è possibile alcuna operazione di verifica della relativa legittimità, anche in termini di limite di spesa, così come non sono rinvenibili gli estremi del documento giustificativo della spesa.

Altra criticità è rinvenibile nello "scarico", mancando l'indicazione degli atti/provvedimenti aventi ad oggetto l'approvazione delle spese e dei relativi mandati di pagamento di regolarizzazione contabile.

7.7 Mancando gli elementi essenziali ora specificati, è preclusa la qualifica degli estratti conto di cui si argomenta quale conto giudiziale, in grado di incardinare il relativo giudizio avanti la Corte dei conti.

8. Alla luce di quanto sin qui argomentato, ritiene il Collegio di dover dichiarare inammissibile il conto giudiziale in epigrafe indicato, da cui consegue la necessità di un nuovo deposito di esso, con gli elementi indefettibili previsti dalla legge.

In ordine alla regolazione delle spese, la declaratoria d'inammissibilità del conto giudiziale porta alla loro compensazione.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in  
composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il conto giudiziale in epigrafe indicato, reso da  
Lattanzio Fabrizia, quale agente contabile dell'INRCA per l'esercizio  
finanziario 2017.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 novembre 2022.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

(Antonio D'Amato)

(Valter Camillo Del Rosario)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 29 novembre 2022  
Il funzionario amministrativo  
Maria Grazia Mariani  
f.to digitalmente